



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -



DELIBERAZIONE N° 17

DEL 21 APRILE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO PREFETTIZIO** CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N° 9 DEL 14 APRILE 2016 AVENTE PER OGGETTO: "DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2016".

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 9:30, nella residenza municipale:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. ROMANO Filippo

Nominato con decreto Prot. n. 54554/Area II del 05/06/2015.

Assistito dal Segretario Generale: Dott.ssa ALATI Maria.

//=====\\



Premesso che con precedente deliberazione n. 9 del 14/04/2016 sono state approvate le aliquote relative all'IMU anno 2016;

che per mero errore il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso all'ufficio deliberare il testo non conforme a quello approvato dal Commissario Prefettizio anche riportando nella parte motiva alcuni refusi;

Verificato che il testo approvato dal Commissario è il seguente:

“IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;*
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;*
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;*

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;*
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;**
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS;*
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle*

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto che, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che, , hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato altresì che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percento

tuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- b) *l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- c) *l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del 1° marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Ritenuto pertanto di dover confermare le aliquote nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2015 ed approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 29/07/2015;

Stimato in €. 972.077,00 il gettito IMU che si prevede per l'anno 2016 sulla base dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, dato congruo ed attendibile, quantificato prendendo a riferimento:

- *il valore indicato dal Ministero dell'Interno sul sito della finanza locale quale IMU netta anno 2015, comprensivo dell'incremento di €. 229.000,00 per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (tratto dal dato calcolato dal Ministero dell'Interno per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale), al netto della detrazione per la partecipazione all'alimentazione del detto Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016 ed al netto dei ristori da parte dello Stato previsti dalla L. 208/2015;*

Richiamata la proposta di deliberazione di ulteriore modifica del Regolamento IMU;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 confermando le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2015;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pub-

blicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sotto il profilo della regolarità contabile, del Responsabile del servizio finanziario;;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, nelle seguenti misure:

Aliquota	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili terreni non esenti	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	7,6 per mille
Fabbricati rurali non esenti	2 per mille

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) in base alla quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale, costituiti da tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;



5. di stimare in €. 972.077,00, per come in premessa determinato, il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
6. di inviare il presente atto al Responsabile dell'ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it termine ultimo previsto dalle vigenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. di pubblicare altresì il presente atto:
 - sul sito internet del Comune www.comune.rosarno.rc.it;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune;
9. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
10. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017"

Ritenuto opportuno ed urgente rettificare l'atto deliberativo sopra richiamato;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica. e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 1);

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di rettificare la deliberazione n. 9 del 14/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, dando che il testo del provvedimento è il seguente:

"IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L. 208/15;
 - è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-pibile;
 - è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS;
 - è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - è stato previsto che, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
 - mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica



alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne per gli enti locali che, hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato altresì che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del 1° marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Ritenuto pertanto di dover confermare le aliquote nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2015 ed approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 29/07/2015;

Stimato in €. 972.077,00 il gettito IMU che si prevede per l'anno 2016 sulla base dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, dato congruo ed attendibile, quantificato prendendo a riferimento:

- il valore indicato dal Ministero dell'Interno sul sito della finanza locale quale IMU netta anno 2015, comprensivo dell'incremento di €. 229.000,00 per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (tratto dal dato calcolato dal Ministero dell'Interno per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale), al netto della detrazione per la partecipazione all'alimentazione del detto Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016 ed al netto dei ristori da parte dello Stato previsti dalla L. 208/2015;

Richiamata la proposta di deliberazione di ulteriore modifica del Regolamento IMU;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 confermando le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2015;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 1);

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di determinare le **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, nelle seguenti misure:


Aliquota	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili terreni non esenti	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	7,6 per mille
Fabbricati rurali non esenti	2 per mille

2. Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali im-



mobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) in base alla quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale, costituiti da tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;
5. Di stimare in €. 972.077,00, per come in premessa determinato, il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra.
6. Di inviare il presente atto al Responsabile dell'ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it termine ultimo previsto dalle vigenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
8. Di pubblicare altresì il presente atto:
 - sul sito internet del Comune www.comune.rosarno.rc.it;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune;
9. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
10. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.



CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

Parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000, n°267, sulla proposta di deliberazione relativa a:


"Determinazione ed approvazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016. Rettifica deliberazione n.9 del 14/04/2016."

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosarno, li 21-04-2016

Il Responsabile della 2^U.O.C.




Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Rosarno, li 21-04-2016

Il Responsabile della 2^U.O.C.





Il presente verbale assunto con i poteri del Consiglio, avente il numero 17/2016, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Filippo ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 06 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 12 (dodici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 06 MAG. 2016




IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 06 MAG. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione:

[] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

[] È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE